

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00193/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 193 del 2023, proposto da Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Michele Maffei, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tuorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Olivieri Carmine, Amodio Giuseppe, Borriello Salvatore, Borgia Marco, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 14564/2022, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Michele Maffei;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto l'appello incidentale subordinato proposto dal Maffei;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 il Cons. Stefano Filippini;

uditi per le parti l'Avvocato dello Stato Liborio Coaccioli e l'Avvocato Luigi Tuorto;

Ritenuto, alla stregua della delibazione propria della presente fase, che le esigenze cautelari rappresentate dall'Amministrazione appellante possano essere apprezzate ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito;

Considerato che, in relazione alla proposizione dell'appello incidentale del Maffei si ripropone l'esigenza, già ravvisata dal primo giudice, di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria di merito del 24° corso Superiore di Stato Maggiore Interforze anno accademico 2021-2022, relativa al corpo degli ingegneri redatta con verbale del 14/6/2021, consegnata con protocollo md M_D E24094 REG2021 0075740 14-09-2021, atteso che il Maffei ha impugnato il capo di sentenza TAR relativo ai criteri applicati nella formazione della graduatoria dove si è posizionato al 9^a posto, con possibilità, quindi, di incidere sull'intera graduatoria e/o di superare anche altri concorrenti, oltre ai quattro vincitori, in caso di accoglimento del suo gravame;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti a cui notificare il ricorso, di poter autorizzare il Maffei ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 comma 4, dell'art. 49, comma 3 e dell'art. 52, comma 2, del C.P.A., mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione appellante, dell'appello principale e di quello incidentale, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati;

Ritenuto che, a tali incombenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, se del caso anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto, in ogni caso, di fissare quale termine finale per la pubblicazione predetta da parte dell'Amministrazione la data del 15.5.2023;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato dalla P.A, dovrà essere depositata, a cura del Maffei, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito web di Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, gli atti predetti e l'elenco nominativo dei controinteressati;

- di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

- di rilasciare a parte appellante incidentale un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che le spese di lite della presente fase possano essere compensate;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica di discussione per il giorno 19.9.2023, ore di rito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 193/2023) dell'appellante principale ai soli fini della sollecita trattazione del merito, che fissa per la pubblica udienza del 19.9.2023. Spese di fase compensate.

Autorizza l'appellante incidentale alla notifica per pubblici proclami nei termini di cui in motivazione.

Onera parte appellante incidentale della notificazione della presente ordinanza all'Amministrazione presso la sua sede reale oltre presso l'Avvocatura dello Stato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere

Stefano Filippini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Stefano Filippini

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO